

Publicato il 20/08/2024

N. 15880/2024 REG.PROV.COLL.  
N. 08976/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 8976 del 2022, proposto da

nella qualità di rappresentante *pro tempore* della Fgu -  
Dipartimento Ricerca,

, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti,  
Santi Delia, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia e domicilio  
eletto presso il loro studio in Roma, via S. Tommaso d'Aquino, n. 47;

*contro*

L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo  
economico sostenibile (**ENEA**), Ministero della Transizione Ecologica, in  
persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege*  
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei  
Portoghesi, n. 12;

*nei confronti*

di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

- *in parte qua*, della Disposizione n. 493/2021/PRES del 23 dicembre 2021 con cui l'**ENEA** approvava la *“procedura selettiva per titoli, per l'attribuzione di complessivi 250 posti destinati allo sviluppo professionale, ai sensi dell'Art 15, commi 5 e 6, del CCNL EPR 2002-2005, del personale dipendente dell'ENEA con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato inquadrato nei livelli III e II - RIF. 01/15/2021”*.

- dell'Avviso di selezione/bando pubblicato nella medesima data a mezzo della Circolare n. 471/PER dell'**ENEA**, con termine di presentazione delle domande inizialmente previsto a partire dal 17 gennaio 2022 ed oggetto di successive proroghe, nonché delle Tabelle A, B, C, D, E, F, G, allegate al bando;

- del Bando e di tutti i successivi aggiornamenti della procedura pubblicati sul sito internet dell'**Enea** in IntraENEA;

- degli Avvisi pubblicati sul sito internet dell'**ENEA** con cui quest'ultimo disponeva il rinvio del termine per la presentazione delle domande dapprima al 31 gennaio 2022 e da ultimo al 4 aprile 2022 e di tutte le successive disposizioni di rinvio del termine per le domande della procedura selettiva in questione;

- delle disposizioni tecniche e dei format predisposti dall'**Enea** e messi a disposizione dei candidati ai fini della compilazione delle domande di partecipazione alla selezione, nonché delle FAQ pubblicate dall'**Enea** in data 14 marzo 2022 relativamente alla procedura selettiva de qua e delle “ulteriori precisazioni sul alcune modalità di allegazione dei file richiesti dall'avviso di procedure selettiva...” del 16 marzo 2022;

- dell'intervenuta modifica in data 14 febbraio 2022 del bando di selezione, della nuova formulazione del Bando, ivi comprese le Tabelle allegate, e, in particolare tra le altre della modifica degli artt. 3 e 6 del bando e della proroga ulteriore del termine per le domande, di cui all'avviso di pari data, da presentarsi dal 1 marzo al 21 marzo 2022;

- della pubblicazione della versione aggiornata del bando tramite il sito IntraENEA e dei format di cui all'Allegato 1 del Bando messi a disposizione dei candidati;
- del Verbale della Riunione n. 13 del CDA **Enea** del 24 febbraio 2022, ed in particolare dell'Ordine del Giorno ove si prevede la "Discussione sulla proposta del Consigliere Giuliano – "Revisione in autotutela delle procedure e dei criteri di valutazione della procedura ex art. 15 per le progressioni di carriera di ricercatori e tecnologi, di cui al bando RIF. 01/15/2021", nella parte di interesse e per i motivi di cui in atti;
- dell'eventuale mancato riscontro all'istanza in via di autotutela inoltrata, per il tramite degli scriventi difensori a mezzo pec, dal Sindacato FGU Dipartimento Ricerca - Anpri all'**Enea** in data 18 febbraio 2022;
- della comunicazione di "Aggiornamento sulle procedure di sviluppo di carriera del personale" inoltrata alle associazioni sindacali, nella parte di interesse ed in quanto lesiva per i motivi in atti;
- dell'elenco dei candidati esclusi per la procedura selettiva de qua, pubblicato sul sito istituzionale dell'**ENEA** in data 13 aprile 2022, nella parte di interesse e per i motivi in atti;
- dell'elenco dei candidati ammessi con riserva per la procedura selettiva de qua, pubblicato sul sito istituzionale dell'**ENEA** in data 13 aprile 2022, nella parte di interesse e per i motivi in atti;
- di tutti gli atti successivi, connessi, consequenziali, comunque rimessi in atti ai fini dell'impugnazione nella parte in cui ledono gli interessi di parte ricorrente;
- di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi della ricorrente;  
*per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.*
- delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di attribuzione della relativa progressione professionale per cui è causa nonché,

ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (**ENEA**) e del Ministero della Transizione Ecologica;

Visti l'art. 11 e l'art. 35, co. 1, lett. b) e c) del c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2024 la dott.ssa Maria Rosaria Oliva e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (**ENEA**) ha indetto una *“procedura selettiva per titoli, per l'attribuzione di complessivi 250 posti destinati allo sviluppo professionale, ai sensi dell'Art 15, commi 5 e 6, del CCNL EPR 2002-2005, del personale dipendente dell'ENEA con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato inquadrato nei livelli III e II - RIF. 01/15/2021”*.

In data 13 aprile 2022, l'Amministrazione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale gli elenchi dei candidati esclusi e di quelli ammessi con riserva.

2. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato in data 20 aprile 2022, gli interessati indicati in epigrafe hanno impugnato tutti gli atti del procedimento riguardanti il bando, chiedendone l'annullamento.

A seguito dell'opposizione dell'Amministrazione, di data 31 maggio 2022, i ricorrenti hanno trasposto il giudizio innanzi a questo Tribunale amministrativo, con atto ritualmente notificato alle controparti.

Dopo aver richiamato le circostanze che hanno condotto all'indizione del bando di concorso ed al differimento del termine per la presentazione delle domande, i ricorrenti con le loro censure hanno lamentato la violazione

dell'art. 15, commi quinto e sesto, del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002-2005 degli Enti Pubblici di Ricerca, nonché la presenza di profili di eccesso di potere, tra l'altro per le incongrue previsioni del bando sulla valutazione dei titoli ed anche perché è stata indetta una selezione unica che coinvolge i distinti profili di ricercatore e di tecnologo dell'Ente, aventi professionalità e carriere molto differenti tra loro.

3. Le censure si articolano in quattro motivi.

Con il primo, è lamentata la presenza di vari profili di eccesso di potere, nonché la violazione del d.P.R. 9 maggio 1995, n. 487, dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, della direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione, deducendosi che non sarebbe stato premiato il merito, per la inadeguata valutazione di titoli relativi alle 'attività' ed alle 'esperienze professionali'.

Con il secondo motivo, è lamentata la violazione sotto altro profilo dell'art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e la presenza di altri profili di eccesso di potere, perché è stata prevista l'istituzione di tre commissioni, tutte nominate per la valutazione dei titoli dei ricercatori e dei tecnologi, così illogicamente determinandone le competenze.

Col terzo motivo, sono stati lamentati altri profili di eccesso di potere, in relazione alle previsioni del bando per cui il requisito della permanenza in servizio va mantenuto sino al provvedimento di approvazione degli elenchi dei vincitori.

Con il quarto motivo, è lamentata la violazione di varie disposizioni del d.P.R. n. 686 del 1057 e del d.P.R. n. 487 del 1994, dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e la presenza di profili di eccesso di potere, poiché vi sarebbe la violazione dei principi di anonimato e di segretezza delle prove.

4. In data 15 marzo 2024, l'**ENEA** intimata si è costituita in giudizio ed ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, poiché la controversia riguarda una selezione volta alla attribuzione di una progressione economica.

In subordine, l'Amministrazione ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile per difetto di interesse, oppure sia respinto, perché infondato. In data 8 marzo 2024 la ricorrente \_\_\_\_\_ ha depositato memoria con cui ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione della controversia.

Alla pubblica udienza del 19 marzo 2024 l'esame del ricorso è stato rinviato ad altra udienza su istanza motivata dei ricorrenti.

Quindi, in data 8 maggio 2024, i ricorrenti hanno depositato una memoria, con cui hanno rappresentato che vi sarebbero tutti i presupposti processuali e sostanziali per l'accoglimento del ricorso.

In data 13 maggio 2024 i ricorrenti \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ hanno depositato una memoria con cui hanno dichiarato di non avere più interesse alla definizione del ricorso.

In data 18 maggio 2024, l'**ENEA** ha depositato una memoria, con cui ha insistito nelle sue conclusioni.

Alla pubblica udienza del 18 giugno 2024, uditi i difensori delle parti che hanno insistito nelle rispettive richieste e conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Preliminarmente, il Collegio deve dare atto della improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quanto alle posizioni dei ricorrenti che hanno depositato memoria, rispettivamente, in data 8 marzo e 13 maggio 2024.

6. Nel merito, deve essere esaminata con priorità l'eccezione formulata dall'**ENEA**, e, in accoglimento della stessa, va dichiarato il difetto della giurisdizione amministrativa.

7. I ricorrenti hanno infatti impugnato gli atti riguardanti 'una procedura selettiva interna', i quali – per il costante orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – possono essere contestati innanzi al giudice civile, in quanto emanati dall'Amministrazione con i poteri del datore di lavoro privato.

In particolare, la sentenza delle Sezioni Unite 11 aprile 2018, n. 8985, ha ribadito che non rientrano tra le ‘progressioni verticali’ - le cui controversie sono devolute al giudice amministrativo *ex art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001* - quelle meramente economiche, nonché quelle che comportano il conferimento di qualifiche, sia pure più elevate, comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento e, dunque, caratterizzate da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali.

La medesima sentenza delle Sezioni Unite ha osservato che il contratto nazionale collettivo di lavoro ha introdotto l’omogeneità della professionalità e l’unicità dell’organico dei tecnologi, superando il precedente sistema, caratterizzato da progressioni verticali tra qualifiche, profili o livelli professionali.

Nel sistema vigente, le “progressioni verticali” sono solo quelle che comportano un mutamento dello *status* del dipendente, e non anche le progressioni economiche o quelle che conferiscono qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area di inquadramento, come avviene per le figure del ricercatore e del tecnologo, che sono state unificate in profili professionali omogenei ed unici in organico.

Rileva pertanto il principio da tempo consolidatosi in tema di riparto della giurisdizione, per il quale sussiste la giurisdizione del giudice civile per le controversie riguardanti il passaggio da una qualifica ad un’altra, nell’ambito della stessa area (per tutte, Cons. Stato, Sez. IV, 31 marzo 2005, n. 1453; Sez. IV, 20 novembre 2006, n. 6736; Sez. Un., 26 febbraio 2004, n. 3948; 7 luglio 2005, n. 14259),

8. Pertanto, il ricorso va dichiarato in parte improcedibile e in parte inammissibile per difetto di giurisdizione, come sopra precisato.

9. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Seconda *Ter*), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe

proposto, lo dichiara in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, quanto ai ricorrenti \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, e, per il resto, inammissibile per difetto di giurisdizione amministrativa, e dichiara la giurisdizione della giudice ordinario, davanti alla quale il processo può essere proseguito con le modalità e i termini di cui all'art. 11 del c.p.a..

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Francesca Mariani, Primo Referendario

Maria Rosaria Oliva, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Maria Rosaria Oliva**

**IL PRESIDENTE**  
**Donatella Scala**

IL SEGRETARIO